

COPIA

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 18/04/2016 PROT. N. 9899

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MANTOVA
	PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO CENTRALE
	UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
	EODNITUDE

L'anno **duemilasedici** addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **19:30** nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Straordinaria **Pubblica** di **Prima** convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BOTTANI CARLO	Presente	RIVA RENATA	Presente
GELATI LUIGI	Presente	CORRADINI LUCA	Presente
MONTAGNANI ANTONELLA	Presente	CONTRATTI MIRKO	Presente
MAFFEZZOLI GIORGIO	Presente	FERRARI FRANCESCO	Presente
BALZANELLI ALFREDO	Presente	DE DONNO GIUSEPPE	Presente
GIOVANNINI ANGELA	Presente	PAPAZZONI IVAN	Presente
TRECCANI PATRICK	Presente	TEDOLI MAURIZIO	Assente
MALAVASI VALENTINA	Presente	FILIPPINI FAUSTO	Presente
RODIGHIERO RUDY	Presente		

Totale Presenti: 16 - Totale Assenti: 1

Sono altresì presenti gli Assessori esterni: Longhi Federico, Cicola Cinzia e Fiaccadori Ivan.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro .

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Maffezzoli Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola al Sindaco;

Il Segretario fornisce alcuni chiarimenti e a seguire intervengono alcuni Consiglieri, il tutto riportato a margine del presente atto come parte integrante e sostanziale;

Premesso che:

- l'art. 23, comma 4, della Legge n. 214 /2011, poi modificato dall'art. 1,comma 4, della Legge n. 135/2012 e dall'art. 1, comma 343, della Legge 147/2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), della Legge n. 89/2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014, ha riscritto l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163;
- l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs 163/2006 nel testo vigente stabilisce che: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province,ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di Provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.";
- sempre il medesimo comma prevede che i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- la norma si applica per le gare bandite dal 1 gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1 luglio 2015 per i lavori, ai sensi dell'art. 23 ter, comma 1, della legge n. 114/2014 e con successiva modifica è istituita la proroga di entrata in vigore dell'obbligo al 1 settembre 2015;
- la suddetta normativa ha previsto l'istituzione di Centrali Uniche di Committenza al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici; la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, attiene a tutte le funzioni amministrative fondamentali da esercitarsi in forma obbligatoriamente associata per i piccoli Comuni, così come disposto dall'art. 19, comma 1, della Legge 135/2012;
- l'art. 33, comma 3, del citato D.Lgs. 163/2006, con particolare riguardo al settore dei lavori pubblici, statuisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante anche alle amministrazioni provinciali;
- l'art. 3 comma 34, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. definisce la Centrale Unica di Committenza quale amministrazione aggiudicatrice che:
 - acquista forniture o servizi destinate ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
 - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

Richiamato l'art. 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006 che definisce la Centrale di Committenza come un'amministrazione aggiudicatrice che "acquista forniture o servizi

destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori";

Dato atto che la Provincia di Mantova può svolgere, ai sensi dell'art. 33, comma 3, il servizio di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e preso atto della Convenzione tipo proposta;

Ritenuto opportuno aderire alla Convenzione tipo proposta dalla provincia di Mantova per la Centrale Unica di Committenza, in quanto si ha la possibilità di avvalersi di un Ufficio unico qualificato e specializzato in gara di appalto pubblico;

Rilevato che:

- il suddetto accordo consente di poter svolgere validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti;
- tale accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale:
- la Provincia di Mantova dispone di esperienza, professionalità ed organizzazione particolarmente qualificate, in grado di far fronte alle procedure di gara e ai numerosi adempimenti normativi connessi, di competenza delle centrali di Committenza e dei Comuni sopra individuati, anche al fine di superare la frammentarietà degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;
- con la delega alla Provincia di Mantova dell'espletamento di tali funzioni verrà assicurato il rispetto dei principi di evidenza pubblica, trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche in considerazione del fatto che le tipologie di affidamento specifiche delle Centrali di committenza costituite tra i Comuni e dei singoli Comuni sono contigue a quelle proprie della Provincia;
- con il conferimento alla Provincia delle funzioni di stazione appaltante sarà possibile effettuare tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico né delle centrali uniche di committenza costituite dai Comuni, né dei singoli Comuni aderenti;

Dato atto che l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante consentirà alle Centrali di Committenza costituite tra i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, nonché ai singoli Comuni con popolazione superiore di conseguire i seguenti vantaggi:

- riduzione dei costi di gestione delle procedure di appalto e realizzazione di economie di scala e risparmi di processo;
- miglioramento dell'analisi dei fabbisogni dei vari Enti con conseguente miglioramento del rapporto qualità/prezzo derivante dall'aggregazione della domanda di beni e servizi;
- maggiore omogeneità nell'interpretazione della normativa afferente i contratti pubblici nonché nelle valutazioni discrezionali che la stazione appaltante è tenuta a compiere durante lo svolgimento della gara;
- introduzione di solide misure contro il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle procedure di gara;

Visto che il ricorso comporterebbe importanti vantaggi anche per quanto concerne:

- la specializzazione delle risorse professionali;
- l'uniformità nell'applicazione della normativa vigente per il conseguimento della semplificazione delle procedure e l'ottimizzazione dei tempi di espletamento delle gare;
- l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle procedure di gara;

Rilevato che gli uffici hanno dimostrato interesse affinché la Provincia svolga le funzioni di stazione appaltante, a norma dell'art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006, richiedendo, pertanto, di stipulare con la Provincia apposita Convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Vista la bozza di Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 88, della Legge n. 56/2014;

Precisato che:

- il Comune di Curtatone è tenuto a corrispondere alla Provincia di Mantova una quota dell'incentivo previsto dall'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 da ripartire tra i dipendenti provinciali incaricati dell'espletamento delle varie fasi procedimentali delegate in base a quanto previsto dal regolamento interno del Comune ove esiste o, in mancanza di esso, secondo quanto previsto dal vigente regolamento provinciale;
- la durata della Convenzione è di anni 1 (uno) ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso;

Richiamati:

- gli artt. 3, 33 e 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- l'articolo 23, commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge 22/12/2011 n. 214, l'art. 29, comma 11ter del D.L. n. 246/2011 convertito con Legge n. 14/2012;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 in data 08 marzo 2016 dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile, del presente atto;

Presenti e votanti n.15 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 15, astenuti n.01 (Consigliere Treccani Patrick) , contrari n. 0 , espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1. di approvare, per le motivazioni in premesse, la bozza di convenzione per l'affidamento alla Provincia di Mantova Servizio appalti e contratti delle funzioni di Stazione Appaltante ai sensi della normativa citata in premessa, ai sensi dell'art. 33, comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della citata convenzione:
- 3. di precisare che l'adesione alla Convenzione lascia al Comune convenzionato il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Provincia di Mantova le attività ed i compiti, secondo la gradualità che il

Comune indicherà, a seconda del bando e in base alle proprie esigenze ed indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale;

- 4. di precisare, inoltre, che l'adesione alla presente Convenzione non comporta alcuna spesa a carico di questo Ente oltre a quanto sarà espressamente previsto nei singoli progetti, come indicato all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 5. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 6. di dichiarare, con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio F.to Maffezzoli Giorgio

Il Segretario Generale F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dott. Vaccaro Giuseppe

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONIMICO FINANZIARIA F.to Daniela Carra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 07/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/05/2016.

- <A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
- ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
- <C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal 07/05/2016 al 22/05/2016 senza reclami.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Motta Enrica